



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Reg. n° LXX

1189

IL RETTORE

VISTA la legge 168/89;
VISTA la legge 210/98;
VISTA la legge 370/99;
VISTA la delibera del S.A. n° 351/9617 del 16.3.2001;
VISTA la ministeriale prot. n° 1329 in data 18 aprile 2001;

DECRETA

È emanato il regolamento relativo alla disciplina delle **procedure di trasferimento e di mobilità interna, per la copertura di posti vacanti dei Professori e dei Ricercatori Universitari di Ruolo**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998 n° 210 e legge 370/99.

CAPO I

PARTE GENERALE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n° 210, disciplina le procedure per la copertura dei posti dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo, mediante trasferimento nonché le procedure di mobilità interna dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo nell'ambito dell'Università degli Studi di Parma.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per "*Ministero*" il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 - b) per "*Università*" l'Università degli Studi di Parma;
 - c) per "*Rettore*" il Rettore dell'Università degli Studi di Parma;
 - d) per "*trasferimento*" il provvedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, si dispone la copertura di un posto di professore di 1^a fascia, di 2^a fascia o di ricercatore, per il quale la Facoltà mette a disposizione la copertura



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

finanziaria, con il passaggio, di un professore di 1^a, 2^a fascia o ricercatore proveniente dall'Università di Parma o da altro Ateneo;

- e) per "*mobilità interna*" la procedura mediante la quale, esclusivamente a domanda e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto, per il quale la Facoltà non mette a disposizione la relativa copertura finanziaria, di professore di ruolo di 1^a fascia, 2^a fascia o di ricercatore con il passaggio di un professore di 1^a, 2^a fascia o ricercatore appartenente ad altra Facoltà dell'Università, nonché la procedura mediante la quale i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università sono inquadrati in un diverso settore scientifico-disciplinare nell'ambito della medesima Facoltà;

Articolo 2

Programmazione

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti di professore di 1^a fascia, di professore di 2^a fascia o di ricercatore, le Facoltà, in sede di programmazione, formulano motivate proposte in merito, tenendo conto:

- delle particolari esigenze didattiche correlate al mantenimento e al potenziamento dell'offerta formativa, sia in termini di quantità, che di qualità e di innovazione;
- delle esigenze di ricerca manifestate dai Dipartimenti che contribuiscono alle attività didattiche della Facoltà;
- del numero dei docenti afferenti ai vari settori scientifico-disciplinari.

Le Facoltà sono tenute a precisare:

- le modalità di copertura, se per trasferimento o per mobilità interna;
- il settore scientifico-disciplinare del posto da coprire e gli eventuali settori scientifico-disciplinari considerati affini dal CUN.

2. In attuazione degli obiettivi didattici compresi nella programmazione e al fine di favorire il riequilibrio delle risorse esistenti per soddisfare le proprie esigenze le Facoltà, nel rispetto delle modalità di cui al capo III, possono decidere, nel proprio ambito, su domanda degli interessati il passaggio per mobilità interna dei



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

professori di ruolo e dei ricercatori su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità, sentito il parere del CUN.

3. Le proposte e le relative procedure di copertura di posti mediante mobilità interna sono sottoposte all'approvazione del senato accademico.

CAPO II

TRASFERIMENTI

Articolo 3

Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità e termine di conclusione del procedimento

1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo, l'Università emette specifici bandi per la copertura mediante trasferimento dei posti di professore di 1^a fascia, di professore di 2^a fascia o di ricercatore.
2. Nel bando deve essere indicato il settore scientifico disciplinare cui si riferisce il posto da coprire e gli eventuali settori scientifico disciplinari considerati affini. Il bando può prevedere anche la tipologia dell'impegno scientifico e didattico.
3. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e affissione all'albo ufficiale dell'Università e all'albo della Facoltà interessata.
4. Le chiamate da parte della Facoltà devono avvenire entro quattro mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 4

Requisiti

1. Possono partecipare all'espletamento delle procedure di selezione previste per la copertura dei posti di professore di 1^a fascia, di professore di 2^a fascia o ricercatore universitario di ruolo, rispettivamente i professori di 1^a fascia, di 2^a fascia e ricercatori, appartenenti sia ad Università statali sia ad Università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato i quali abbiano prestato servizio presso la stessa sede Universitaria per almeno tre anni accademici anche se in



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13 primo comma, numeri da 1 a 9 del D.P.R. 382/80.

2. I Professori di ruolo ed i Ricercatori possono chiedere di essere trasferiti ad un settore Scientifico – disciplinare diverso da quello di appartenenza se in possesso di documentata qualificazione scientifica nel settore scientifico - disciplinare di destinazione. In tal caso, si dovrà acquisire il parere del CUN.
3. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle procedure di selezione di cui al presente regolamento, redatte in carta libera e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, dovranno pervenire al Rettore entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. La data di scadenza non può comunque essere fissata prima che siano trascorsi 30 gg dalla data di pubblicazione sulla G.U.
2. Alle domande dovranno essere allegati:
 - a) curriculum dell'attività scientifica, didattica ed assistenziale;
 - b) elenco dei titoli posseduti alla data della domanda utili ai fini della procedura di selezione;
 - c) pubblicazioni e titoli che i candidati intendono far valere ai fini della procedura di selezione.

Articolo 6

Procedure e criteri generali di selezione dei candidati

1. La procedura di selezione ha lo scopo di individuare tra i candidati la figura idonea a ricoprire il posto in relazione anche alla tipologia dell'impegno didattico e scientifico richiesto nel bando.
2. A tal fine il Consiglio di Facoltà considererà la personalità scientifica del candidato, l'attività didattica svolta, l'esperienza di coordinamento ed organizzazione di gruppi di ricerca ed ogni altro elemento ritenuto utile.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

tra le Facoltà dell'Ateneo, dando adeguata informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante tale procedura e stabilendo termini utili per la presentazione delle domande non inferiori a 15 giorni. L'avviso di mobilità interna viene affisso all'albo dell'Università e delle strutture didattiche interessate.

La valutazione delle domande viene effettuata dal Consiglio di Facoltà che si avvale, ove lo ritenga opportuno di una commissione istruttoria.

La chiamata del candidato prescelto è condizionata dalla concessione del nulla osta da parte della Facoltà di provenienza.

2. Il Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto può deliberare, su domanda dell'interessato, il passaggio per mobilità interna di professori di ruolo e di ricercatori su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità se in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore scientifico disciplinare di destinazione. La deliberazione, approvata dal Senato Accademico, è sottoposta al CUN per i provvedimenti di competenza.
3. Le procedure di mobilità interna si concludono con provvedimento del Rettore che verrà comunicato agli interessati entro 20 giorni dall'emanazione.

CAPO IV

EFFICACIA

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua affissione all'albo dell'Università.

Parma, 2 maggio 2001

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Rodolfo POLDI

IL RETTORE

Gino FERRETTI



PARMA 09 MAG. 2001